



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE POLITICA EVOLUZIONE DEMOCRATICA

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SIMBOLO, DURATA, PRINCIPI E FINALITÀ

Articolo 1

Denominazione, natura, sede, simbolo e durata

È costituita l'associazione politica non riconosciuta denominata "EvoluZione Democratica", di seguito anche "Partito", autonoma, democratica, pluralista e priva di scopo di lucro, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile e dalla normativa speciale in materia di partiti politici.

La sede legale è stabilita in Roma, Via Degas n. 81, presso lo Studio dell'Avv. Fulvio Romanelli. Il trasferimento della sede nel medesimo Comune è deliberato dalla Direzione Nazionale e non costituisce modifica statutaria; il trasferimento in altro Comune è deliberato dal Congresso Nazionale con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

La denominazione abbreviata è "EvoluZione Democratica". Il simbolo, allegato in forma grafica all'atto costitutivo, è descritto come segue: all'interno di un cerchio con campo blu sono rappresentate le parole "EvoluZione Democratica", con le iniziali maiuscole e la lettera "Z" della parola "EvoluZione" in maiuscolo e di colore rosso; al di sotto è riportato l'indirizzo internet www.evoluzionedemocratica.it. Denominazione e simbolo devono essere chiaramente distinguibili da quelli di ogni altro partito o movimento politico esistente.

La durata del Partito è determinata fino all'anno 2100, salvo scioglimento deliberato ai sensi del presente Statuto.

Articolo 2

Metodo democratico, legalità e autonomia

Il Partito concorre, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale, nel rispetto della Costituzione della Repubblica, dell'ordinamento dell'Unione europea, dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto. L'autonomia politica e organizzativa si esercita nel rispetto delle norme imperative, degli obblighi di trasparenza, della tutela delle minoranze, della parità tra i sessi, della vita privata, della protezione dei dati personali e della corretta gestione delle risorse.

Il Partito tutela il pluralismo interno, la libertà di opinione, il diritto al dissenso motivato e la partecipazione effettiva degli iscritti.

Articolo 3

Centralità della persona e rapporto tra cittadino e Stato

Il Partito rigetta il totalitarismo in tutte le sue forme e pone la Persona al centro dello Stato. Ritiene che lo Stato sia uno strumento al servizio del cittadino e che il rapporto tra cittadino e istituzioni debba svolgersi su un piano di pari dignità davanti alla legge. L'azione pubblica deve essere orientata al benessere collettivo, alla libertà individuale, alla dignità della persona e alla rimozione degli ostacoli economici e sociali che ne limitano lo sviluppo. Ritiene altresì che lo Stato debba dotarsi di un tetto massimo nell'imposizione fiscale, regolata dalla Legge e che essa non possa eccedere la metà del reddito lordo annuo realizzato.

Articolo 4

Etica dell'impegno politico

Il Partito considera incompatibile con la propria missione il perseguimento dell'arricchimento personale mediante l'attività politica e richiede agli eletti e ai titolari di cariche trasparenza, responsabilità e coerenza rispetto agli impegni pubblicamente assunti. Ogni carica politica e organizzativa è esercitata nell'interesse del Partito e della collettività, con obbligo di dichiarare i conflitti di interesse concreti e attuali e di astenersi dalle relative deliberazioni.

Articolo 5

Lavoro, iniziativa economica e diritti sociali

Il Partito riconosce il lavoro quale diritto fondamentale e strumento di dignità e identità della persona; tutela i diritti dei lavoratori e valorizza la piccola e media impresa, l'artigianato, la libera iniziativa economica e la concorrenza, contrastando monopoli, oligopoli e condotte antisociali.

Il Partito ritiene che taluni diritti e beni essenziali debbano essere sottratti a logiche meramente speculative e protetti nell'interesse generale.

Articolo 6

Principi programmatici fondamentali

1. Lo Stato deve essere strumento a disposizione del cittadino e promuovere il benessere collettivo e la piena realizzazione della persona.
2. Il lavoro deve essere tutelato quale diritto inalienabile, nel rispetto dell'articolo 1 della Costituzione.
3. I rapporti tra cittadino e Stato devono svolgersi su base paritaria davanti alla legge.
4. La fiscalità deve rispettare criteri di proporzionalità, sostenibilità e salvaguardia del reddito minimo necessario al sostentamento della persona e del nucleo familiare.

5. Il tema della sovranità monetaria e degli assetti europei deve essere affrontato attraverso confronto pubblico, scientifico e democratico.
6. La persona ha diritto all'autodeterminazione sul proprio corpo nei limiti della Costituzione e delle leggi, nel rispetto della dignità umana.
7. Il diritto alla salute deve essere effettivo, universale e accessibile.
8. Il diritto allo studio deve essere garantito quale strumento di crescita culturale, sociale e civile.
9. La spesa pubblica nei settori essenziali deve essere orientata alla qualità, all'universalità e alla tutela dell'interesse collettivo.
10. I cittadini hanno diritto di poter accedere ad ogni servizio pubblico basato sulle nuove tecnologie informatiche ed essere messi in condizioni di poterne usufruire.

I principi di cui agli articoli da 2 a 6 costituiscono il nucleo identitario del Partito. La loro modifica richiede la maggioranza dei quattro quinti dei componenti del Congresso Nazionale e non può comunque contrastare con la Costituzione o con norme imperative.

Articolo 7

Finalità, attività e assenza di scopo di lucro

Il Partito promuove partecipazione politica, elaborazione programmatica, formazione civica, selezione democratica delle candidature, iniziative culturali, campagne informative, consultazioni e ogni attività lecita coerente con i propri principi. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a iscritti, fondatori o titolari di cariche. Sono ammessi rimborsi, indennità e compensi per attività tecniche, professionali o continuative, purché deliberati dall'organo competente, sostenibili, congrui, tracciabili e adottati con astensione dell'interessato.

TITOLO II - ISCRITTI, DIRITTI, DOVERI E PARTECIPAZIONE

Articolo 8

Ammissione e qualità di iscritto

Possono iscriversi le persone fisiche maggiorenni, cittadini italiani residenti in Italia o all'estero e cittadini stranieri residenti in Italia, che condividano i principi del Partito e non risultino iscritte ad altra formazione politica incompatibile. La domanda, anche telematica, contiene l'accettazione dello Statuto, del Codice etico, dell'informativa sul trattamento dei dati e l'impegno al pagamento della quota associativa, ove dovuta.

L'ammissione è decisa entro sessanta giorni dalla Direzione Nazionale o da un ufficio amministrativo da essa delegato secondo il regolamento organizzativo. L'eventuale diniego deve essere motivato e può essere impugnato davanti al Collegio Nazionale di Garanzia entro trenta giorni.

Articolo 9

Diritti degli iscritti

- a) partecipare, in condizioni di uguaglianza, alla formazione dell'indirizzo politico e alle consultazioni interne;
- b) esercitare l'elettorato attivo e passivo per le cariche interne, nel rispetto dei requisiti statutari;
- c) presentare mozioni, proposte, candidature, petizioni e ricorsi mediante gli strumenti informatici del Partito disponibili sul sito www.evoluzionedemocratica.it;
- d) ricevere informazioni sulle deliberazioni, sui rendiconti e sull'organizzazione;
- e) accedere ai documenti associativi nei limiti della legge, della riservatezza e della protezione dei dati personali;
- f) costituire aree politico-culturali interne e concorrere alla rappresentanza delle minoranze negli organi collegiali non esecutivi;
- g) recedere in qualsiasi momento senza penalità, ferme le obbligazioni già maturate.

Articolo 10

Doveri degli iscritti

- a) rispettare lo Statuto, il Codice etico, le deliberazioni legittime e i diritti degli altri iscritti;
- b) agire con lealtà, correttezza e trasparenza, evitando condotte dannose per il Partito;
- c) dichiarare i conflitti di interesse rilevanti;
- d) sostenere lealmente i candidati ufficialmente selezionati, ferma la libertà di critica interna;
- e) versare la quota associativa deliberata, salvo esenzioni o riduzioni;
- f) proteggere i dati personali e le informazioni riservate di cui vengano a conoscenza.

Articolo 11

Quota associativa e contribuzioni

La quota associativa è determinata annualmente dall'Assemblea Nazionale, su proposta della Direzione e previo parere obbligatorio del Tesoriere. Possono essere previste riduzioni, esenzioni e quote differenziate secondo criteri oggettivi e non discriminatori. Le contribuzioni ulteriori sono volontarie. Nessun iscritto, fondatore o titolare di carica può essere costretto a prestare garanzie personali, anticipare fondi o assumere obbligazioni per il Partito.

Articolo 12

Sospensione, perdita della qualità di iscritto e recesso

La qualità di iscritto si perde per recesso, morte, mancato rinnovo, espulsione definitiva o iscrizione incompatibile ad altra formazione politica. La sospensione cautelare è ammessa soltanto nei casi tassativi previsti dal presente Statuto, per il tempo strettamente necessario e con immediata possibilità di ricorso.

La candidatura in liste concorrenti senza autorizzazione costituisce illecito disciplinare e non determina automatica espulsione senza procedimento e contraddittorio.

Articolo 13

Anagrafe degli iscritti e protezione dei dati

Il Partito tiene l'Anagrafe nazionale degli iscritti con sistemi informatici idonei a garantire esattezza, sicurezza, tracciabilità degli accessi e rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento è il Partito, rappresentato dal Presidente. I singoli organi trattano soltanto i dati necessari alle rispettive funzioni e non assumono, per la sola titolarità della carica, funzioni diverse da quelle espressamente conferite. L'accesso all'Anagrafe è limitato ai soggetti autorizzati; le richieste di consultazione sono soddisfatte mediante modalità che tutelino la riservatezza dei terzi. La Direzione istituisce un Ufficio Anagrafe con funzioni meramente amministrative, privo di autonoma rappresentanza, individuandone i responsabili e le misure di sicurezza nel rispetto della normativa applicabile.

TITOLO III - ORGANI E REGOLE COMUNI DI FUNZIONAMENTO

Articolo 14

Organi nazionali

Sono organi nazionali del Partito:

- a) il Congresso Nazionale e, tra un congresso e l'altro, l'Assemblea Nazionale;
- b) il Presidente dell'Assemblea Nazionale;
- c) la Direzione Nazionale;
- d) il Presidente del Partito;
- e) il Segretario Politico Nazionale;
- f) il Tesoriere Nazionale;
- g) il Revisore unico oppure, quando costituito in sua sostituzione o quando imposto dalla legge, il Collegio di controllo di cui agli articoli 32 e 38;
- h) il Collegio Nazionale di Garanzia.

Il Comitato di Tesoreria è una struttura ausiliaria dell'organo economico-finanziario, priva di autonoma rappresentanza, disciplinata dall'articolo 30. Numero, composizione, attribuzioni, modalità di elezione o nomina e durata degli organi sono disciplinati dal presente Statuto e non possono essere rimessi integralmente a regolamenti interni.

Articolo 15

Incompatibilità e conflitti di interesse

Il Revisore unico, i componenti dell'eventuale Collegio di controllo e i componenti del Collegio Nazionale di Garanzia non possono far parte della Direzione, del Comitato di Tesoreria né assumere incarichi esecutivi. Ulteriori incompatibilità possono essere stabilite dal regolamento organizzativo nel rispetto del presente Statuto.

Chiunque abbia un interesse personale, familiare o professionale concreto e attuale in una deliberazione deve dichiararlo e astenersi. La dichiarazione e l'astensione risultano dal verbale.

Il Tesoriere partecipa alla discussione e vota sulle materie economico-finanziarie, sul bilancio preventivo e sugli indirizzi di gestione. Si astiene esclusivamente dalle deliberazioni riguardanti il proprio compenso, la propria responsabilità personale, la propria decadenza o sospensione e l'approvazione definitiva del rendiconto da lui predisposto, fermo il diritto di illustrare i documenti e rendere dichiarazioni a verbale.

Articolo 16

Convocazioni, riunioni e verbalizzazione

Gli organi collegiali sono convocati con comunicazione scritta contenente ordine del giorno, data, ora, luogo o collegamento telematico. Salvo urgenza motivata, il preavviso non può essere inferiore a sette giorni per la Direzione e quindici giorni per Assemblea e Congresso. Le riunioni possono svolgersi anche a distanza, purché sia possibile identificare i partecipanti, garantire il contraddittorio, la segretezza del voto quando prevista e la conservazione del verbale. Ogni deliberazione indica presenti, voti, astensioni per conflitto di interesse, documenti esaminati e, per gli atti finanziari, il visto previsto dal presente Statuto o il relativo diniego.

Articolo 17

Quorum, voto, minoranze e parità

Salvo diversa previsione, gli organi collegiali deliberano con la presenza della maggioranza dei componenti e con la maggioranza dei voti validamente espressi. Le maggioranze qualificate sono calcolate sui componenti in carica quando il presente Statuto lo prevede espressamente.

Le elezioni personali si svolgono a scrutinio segreto. Negli organi collegiali non esecutivi è assicurata la presenza delle minoranze mediante criterio proporzionale o voto limitato. Nelle liste per gli organi collegiali e nelle candidature elettive nessun sesso può

essere rappresentato in misura inferiore al trenta per cento, fatta salva ogni percentuale superiore o ulteriore regola di alternanza imposta dalla legge elettorale applicabile. L'eventuale impossibilità materiale di rispettare la soglia statutaria deve essere documentata, motivata e sottoposta al Collegio Nazionale di Garanzia.

TITOLO IV - CONGRESSO E ASSEMBLEA NAZIONALE

Articolo 18

Composizione del Congresso e dell'Assemblea Nazionale

Il Congresso Nazionale è l'organo sovrano del Partito. Quando gli iscritti aventi diritto al voto non superano cinquecento, il Congresso è composto da tutti gli iscritti aventi diritto e, tra una sessione congressuale elettiva e la successiva, gli stessi costituiscono l'Assemblea Nazionale. Oltre tale soglia, il Congresso è composto da cento delegati eletti su base regionale in proporzione agli iscritti aventi diritto al voto, con almeno un delegato per ciascuna Regione organizzata, garanzia delle minoranze e rispetto della parità tra i sessi.

Il numero degli iscritti rilevante è certificato dalla Tesoreria e dall'ufficio anagrafe al novantesimo giorno antecedente il voto. I seggi sono ripartiti tra le Regioni con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. All'interno di ciascuna Regione i delegati sono eletti tra liste concorrenti con metodo proporzionale, senza premio di maggioranza; le liste e le candidature devono essere presentate almeno venti giorni prima del voto. Il regolamento elettorale disciplina esclusivamente gli aspetti esecutivi e non può alterare proporzionalità, tutela delle minoranze e parità. Quando è prevista l'elezione dei delegati, in caso di cessazione di un delegato subentra il primo dei non eletti della medesima lista, nel rispetto dell'equilibrio tra i sessi; in mancanza si procede ad elezione suppletiva entro novanta giorni. I delegati, quando previsti, restano in carica quattro anni e, tra una sessione congressuale elettiva e la successiva, costituiscono l'Assemblea Nazionale. Quando il Congresso è composto da tutti gli iscritti ai sensi del primo comma, l'Assemblea Nazionale coincide con l'insieme degli iscritti aventi diritto al voto. Il Presidente del Partito e il Segretario partecipano di diritto all'Assemblea senza voto, salvo che ne siano componenti con diritto di voto ai sensi del presente articolo. Il Tesoriere è membro di diritto dell'Assemblea con diritto di voto, nei limiti dell'articolo 15. Al Congresso il Tesoriere partecipa di diritto con facoltà di parola e vota soltanto se componente del Congresso con diritto di voto. Il Tesoriere certifica solo gli aspetti economici eventualmente connessi all'iscrizione.

Il Congresso elettivo è convocato ogni quattro anni. L'Assemblea Nazionale è convocata almeno due volte l'anno, di cui una per l'approvazione del rendiconto annuale.

Articolo 19

Attribuzioni del Congresso e dell'Assemblea

Il Congresso Nazionale:

- a) elegge separatamente il Presidente del Partito, il Segretario Politico, il Presidente dell'Assemblea, i dodici componenti elettivi della Direzione e i componenti del Collegio Nazionale di Garanzia; elegge inoltre il Tesoriere alla scadenza del relativo mandato, in caso di vacanza della carica o negli altri casi previsti dagli articoli 26 e 31, restando impregiudicata la durata autonoma del mandato del Tesoriere in carica;
- b) elegge il Revisore unico o i componenti dell'eventuale Collegio di controllo quando la relativa funzione sia attiva al momento del Congresso; se l'attivazione interviene tra due Congressi, provvede l'Assemblea fino al successivo Congresso;
- c) approva l'indirizzo politico generale e le mozioni congressuali;
- d) delibera le modifiche dello Statuto, della denominazione e del simbolo;
- e) delibera la decadenza del Tesoriere nei soli casi e con le garanzie dell'articolo 31;
- f) delibera lo scioglimento del Partito e la destinazione del patrimonio.

L'Assemblea Nazionale:

- a) approva il bilancio preventivo, il rendiconto annuale e i relativi allegati;
- b) determina quote associative, criteri di ripartizione delle risorse e indirizzi finanziari generali;
- c) controlla l'operato della Direzione e approva mozioni di indirizzo;
- d) delibera gli atti straordinari espressamente riservati dal presente Statuto;
- e) provvede alle sostituzioni temporanee o definitive quando previste;
- f) esercita le ulteriori attribuzioni previste dal presente Statuto.

Articolo 20

Presidente dell'Assemblea, convocazione straordinaria e iniziativa

Il Presidente dell'Assemblea Nazionale è eletto dal Congresso tra i componenti del Congresso medesimo, con votazione separata e scrutinio segreto. Dura quattro anni, è rieleggibile una sola volta consecutivamente e non può contemporaneamente ricoprire le cariche di Presidente del Partito, Segretario, Tesoriere, Revisore o componente del Collegio Nazionale di Garanzia. Il Presidente dell'Assemblea convoca e presiede il Congresso e l'Assemblea, assicura la regolarità dei lavori, verifica i quorum, proclama l'esito delle votazioni e sottoscrive i verbali con il segretario verbalizzante. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal componente dell'Assemblea con maggiore anzianità di iscrizione, salvo diversa designazione dell'Assemblea.

Il Congresso o l'Assemblea sono convocati dal Presidente dell'Assemblea, su richiesta del Presidente del Partito, del Segretario, del Tesoriere limitatamente alle materie economico-finanziarie, di un terzo della Direzione o di almeno un quinto dei componenti dell'organo da convocare aventi diritto al voto. In caso di inerzia protratta per quindici giorni, la convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia o, in ulteriore difetto, dal richiedente con maggiore anzianità di iscrizione.

Le funzioni del Presidente dell'assemblea e del Congresso possono essere esercitate dal Presidente del Partito, limitatamente alle convocazioni, nelle ipotesi di impossibilità o inerzia del Presidente dell'assemblea.

La convocazione urgente è ammessa in presenza di rischi per l'equilibrio finanziario, omissioni contabili, atti privi di copertura o altre circostanze idonee a compromettere la continuità o la legalità dell'azione del Partito.

Articolo 21

Elezioni e proclamazione

Le candidature alle cariche nazionali oggetto di elezione sono presentate almeno venti giorni prima del voto, corredate da curriculum, dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e programma.

Presidente del Partito, Segretario e Tesoriere, quando la relativa carica deve essere eletta, sono eletti con votazioni separate. Per Presidente e Segretario, al primo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in mancanza si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. Per l'elezione del Tesoriere è richiesta, al primo scrutinio, la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi; dal secondo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta. Il Tesoriere è rieleggibile senza limiti, mediante nuova ed espressa votazione congressuale. La celebrazione di un Congresso durante il mandato del Tesoriere non determina cessazione, conferma tacita, rinnovo o nuova elezione della carica, salvo che ricorra una delle ipotesi previste dagli articoli 26 e 31.

I componenti elettivi della Direzione sono eletti con metodo proporzionale e voto di preferenza, senza premio di maggioranza. Il Collegio Nazionale di Garanzia è eletto con voto limitato, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.

Le contestazioni elettorali sono decise dal Collegio Nazionale di Garanzia entro trenta giorni, con contraddittorio e decisione motivata.

Articolo 21-bis

Referendum interno

Il referendum interno è consultivo e può riguardare qualsiasi tematica relativa alla politica e all'organizzazione del Partito EvoluZione Democratica. È indetto dal Presidente del Partito; in caso di sua inerzia per oltre quindici giorni dalla valida richiesta, è indetto dal Presidente dell'Assemblea Nazionale. Il referendum è indetto qualora ne facciano richiesta il Segretario Politico Nazionale, il Presidente del Partito, il Tesoriere limitatamente a materie economico-finanziarie o la Direzione Nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. La proposta di indizione deve indicare la specifica formulazione del quesito.

Le norme dello Statuto non possono essere oggetto di referendum. Restano ferme le diverse consultazioni interne, anche vincolanti, espressamente previste dal presente Statuto o dalla deliberazione di indizione ai sensi dell'articolo 43.

TITOLO V - DIREZIONE NAZIONALE E ORGANI MONOCRATICI

Articolo 22

Composizione e durata della Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è l'organo esecutivo collegiale ed è composta da quindici membri: Presidente del Partito, Segretario Politico, Tesoriere e dodici componenti eletti dal Congresso con metodo proporzionale e voto di preferenza. La Direzione dura quattro anni e i dodici componenti elettivi sono rieleggibili. La durata e la rinnovabilità del mandato del Tesoriere sono disciplinate dagli articoli 21 e 26 e restano autonome rispetto alla durata della Direzione. Presidente e Segretario non possono nominare o revocare discrezionalmente i componenti eletti. Le vacanze sono colmate secondo l'ordine dei non eletti della medesima lista o area congressuale; in mancanza di candidati subentranti, la Direzione può cooptare, con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, un iscritto avente i requisiti, che resta in carica fino alla prima Assemblea utile, la quale conferma la cooptazione o provvede alla sostituzione.

Le espressioni "Consiglio Direttivo" o "Comitato Direttivo", ove eventualmente utilizzate in regolamenti, verbali o altri atti interni, indicano la Direzione Nazionale e non individuano organi distinti.

Articolo 23

Attribuzioni della Direzione e atti che impegnano il Partito

La Direzione attua l'indirizzo politico, adotta i regolamenti esecutivi, approva programmi e campagne, redige e approva il Codice etico del Partito, propone i documenti economici e decide le spese nei limiti delle competenze stabilite dal presente Statuto.

Gli atti che assumono obbligazioni verso terzi richiedono cumulativamente:

- a) deliberazione dell'organo competente, quando necessaria;
- b) documentazione dell'interesse del Partito e della congruità economica;
- c) visto preventivo scritto del Tesoriere sulla regolarità documentale e sulla copertura;
- d) sottoscrizione del Presidente quale rappresentante legale o di un procuratore speciale approvato dalla Direzione;
- e) registrazione nell'archivio dei contratti e degli impegni.

Il Tesoriere, nell'ambito delle competenze economico-finanziarie attribuitegli dal presente Statuto e nei limiti del bilancio, dei regolamenti interni e delle deliberazioni validamente adottate, dispone di autonoma facoltà di autorizzazione, disposizione ed esecuzione degli atti e delle operazioni di propria competenza, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, salvo i casi espressamente riservati ad altri organi. Il Tesoriere non assume, per il solo esercizio di tali poteri, obbligazioni in proprio né responsabilità personale per le obbligazioni del Partito. La firma bancaria, contabile, autorizzativa, dispositiva o di visto apposta dal Tesoriere vale esclusivamente quale esercizio delle funzioni interne attribuitegli, non costituisce assunzione personale dell'obbligazione, garanzia della stessa né attribuzione generale di rappresentanza verso terzi. Resta ferma esclusivamente la responsabilità personale, in assenza di delegati, eventualmente prevista da norme imperative per atti direttamente compiuti con dolo o colpa grave o in violazione dei limiti statutari e di legge. Sono vietate fidejussioni, avalli, garanzie personali, cambiali, finanziamenti non bancari e obbligazioni speculative. Mutui, linee di credito, leasing pluriennali e impegni superiori al cinque per

cento del bilancio preventivo richiedono il voto favorevole dei tre quarti dei componenti dell'Assemblea e il parere favorevole scritto del Tesoriere che resta privo di valutazione sull'opportunità politica o imprenditoriale dell'operazione, ferma la procedura di riesame prevista dall'articolo 28 per i soli profili di sostenibilità economica.

È inoltre specifico compito della Direzione: analizzare e individuare possibili soluzioni in merito ai problemi relativi all'indirizzo politico scelto; preparare il documento di programmazione dell'indirizzo politico; deliberare in merito alle strategie di comunicazione; valutare e adottare i provvedimenti sulle articolazioni territoriali nei casi e con le procedure dell'articolo 42; valutare soluzioni a problemi pratici nella gestione del Partito; redigere il programma relativo ai corsi di formazione politica; redigere e approvare modelli di statuto o regolamento per le Unità Locali; formulare proposte di modifica del presente Statuto; predisporre, esaminare e approvare ai fini della successiva presentazione all'Assemblea le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto predisposte dal Tesoriere. In caso di dimissioni, morte, impedimento definitivo o altra cessazione del Presidente del Partito o del Segretario Politico Nazionale, la Direzione elegge tra gli iscritti un sostituto temporaneo, con mandato limitato sino alla prima convocazione utile del Congresso Nazionale, che deve in ogni caso riunirsi entro novanta giorni dalla cessazione per procedere all'elezione definitiva. Il sostituto resta in carica esclusivamente fino all'insediamento del nuovo eletto. Le deliberazioni della Direzione adottate nell'ambito delle competenze proprie sono immediatamente esecutive, salvo che il presente Statuto richieda espressamente una diversa ratifica, il visto finanziario o l'approvazione di altro organo. Nelle ipotesi in cui il presente Statuto richieda una decisione congiunta del Presidente del Partito e del Segretario Politico Nazionale e i due siano in disaccordo, la decisione è assunta a maggioranza semplice dalla Direzione appositamente riunita, salvo le materie riservate al Congresso, all'Assemblea, al Tesoriere, al Collegio Nazionale di Garanzia o al Revisore. La Direzione può invitare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, personalità o esperti di comprovata esperienza politica, culturale, amministrativa, tecnica o professionale, quando ciò sia utile all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

La Direzione è convocata dal Presidente del Partito di propria iniziativa o su richiesta del Segretario, del Tesoriere per materie economico-finanziarie o di almeno un terzo dei componenti. In caso di inerzia del Presidente protratta per sette giorni dalla richiesta, la convocazione può essere effettuata dal soggetto richiedente. La riunione è presieduta dal Presidente del Partito o, in sua assenza, dal Segretario; in assenza di entrambi, dai componenti è eletto un presidente della seduta per la sola riunione.

Presidente del Partito, Segretario Politico Nazionale e Tesoriere sono membri di diritto della Direzione con diritto di voto, ferme le astensioni previste dall'articolo 15.

Articolo 24

Presidente del Partito

Il Presidente è eletto dal Congresso, dura quattro anni ed è rieleggibile. È il rappresentante legale del Partito e lo rappresenta in giudizio e nei rapporti con terzi.

Il Presidente sottoscrive gli atti esterni nei limiti delle deliberazioni e del bilancio. Non può impegnare il Partito in assenza del visto finanziario previsto dall'articolo 23, salvo atti urgenti e indifferibili di valore non superiore allo 0,25 per cento del bilancio annuale e comunque a euro 2.500. Tali atti devono essere comunicati al Tesoriere entro ventiquattro ore e sottoposti a ratifica della Direzione entro quindici giorni, previo accertamento della copertura; in difetto di ratifica, il Presidente assume nei rapporti interni la responsabilità dell'atto e adotta ogni misura necessaria a limitarne gli effetti.

La nomina di avvocati, consulenti e procuratori con effetti economici richiede la copertura finanziaria. Le procure con rappresentanza legale sono specifiche, temporanee e approvate dalla Direzione.

La ripartizione statutaria delle attribuzioni tra gli organi è inderogabile; il Presidente non può esercitare i poteri attribuiti in via esclusiva al Tesoriere, al Collegio Nazionale di Garanzia o al Revisore.

Articolo 25

Segretario Politico Nazionale

Il Segretario Politico Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale secondo la procedura e le maggioranze previste dall'articolo 21. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il Segretario Nazionale, unitamente e disgiuntamente al Presidente del Partito nei limiti delle rispettive attribuzioni, è responsabile del corretto utilizzo politico del simbolo del Partito e ne cura l'impiego anche ai fini dello svolgimento delle attività necessarie alla presentazione delle liste nelle tornate elettorali. Il Segretario Nazionale ha la rappresentanza politica del Partito a livello nazionale. È compito principale del Segretario esprimere e attuare l'indirizzo politico come determinato dal presente Statuto. Dirige l'attività politica, coordina l'attuazione del programma e può nominare uno o più vicesegretari con deleghe politiche, senza rappresentanza legale né poteri di spesa autonomi. Le scelte politiche che comportano spese, assunzioni, contratti o campagne finanziate sono efficaci soltanto dopo la verifica di regolarità e sostenibilità economica e l'apposizione del visto del Tesoriere secondo gli articoli 23 e 28.

Il Segretario Nazionale e il Presidente del Partito possono nominare congiuntamente i Commissari locali esclusivamente nei casi, nei limiti temporali e secondo le garanzie previste dagli articoli 40 e 42; non possono nominare o revocare i componenti elettivi della Direzione Nazionale, salvo la disciplina transitoria dell'articolo 51 e le sostituzioni previste dall'articolo 22. Il Presidente del Partito e il Segretario Politico Nazionale curano congiuntamente gli adempimenti politici e formali per la presentazione delle candidature alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo e nelle competizioni territoriali, nel rispetto delle candidature selezionate secondo l'articolo 44. Possono esprimere una valutazione motivata di compatibilità politica e statutaria, senza sostituirsi alle procedure democratiche di selezione e ferma la possibilità di ricorso al Collegio Nazionale di Garanzia. Il Presidente e il Segretario possono congiuntamente proporre alla Direzione la sospensione, la revoca del simbolo, il commissariamento o lo scioglimento di un'articolazione territoriale. In presenza di grave e attuale rischio di uso illecito del simbolo possono disporre congiuntamente la sospensione cautelare per un periodo non superiore a trenta giorni; il provvedimento perde efficacia se non è ratificato dalla Direzione con la maggioranza prevista dall'articolo 42 entro quindici giorni, ed è in ogni caso impugnabile davanti al Collegio Nazionale di Garanzia. In caso di disaccordo tra Segretario Nazionale e Presidente del

Partito nelle materie per le quali è richiesta la loro decisione congiunta, decide la Direzione a maggioranza semplice, salvo le competenze inderogabilmente attribuite dal presente Statuto ad altri organi.

Articolo 26

Tesoriere Nazionale: natura, elezione, durata e autonomia

Il Tesoriere Nazionale è l'organo monocratico indipendente responsabile nei limiti delle attribuzioni effettivamente esercitate e delle informazioni concretamente disponibili, dell'organizzazione e supervisione, della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri, ai sensi della normativa sui partiti politici.

È eletto dal Congresso con votazione separata e scrutinio segreto tra persone in possesso di adeguati requisiti di onorabilità, competenza e affidabilità. Il primo Tesoriere è indicato nominativamente nell'atto costitutivo.

Il mandato dura otto anni, è rinnovabile senza limiti mediante nuova ed espressa elezione congressuale e non è collegato alla durata del Presidente, del Segretario, della Direzione o dell'Assemblea. Alla scadenza, il Tesoriere rimane in prorogatio con pieni poteri fino all'accettazione del successore e al completamento del verbale di consegna; il Congresso per il rinnovo o la sostituzione deve essere convocato entro centottanta giorni dalla scadenza. La funzione non ha natura fiduciaria nei confronti di altri organi. Non sono ammesse revoche ad nutum, mozioni di sfiducia politica, sospensioni prive del procedimento statutario, riduzioni selettive delle attribuzioni o deliberazioni dirette a impedire l'esercizio della funzione.

Il Tesoriere è membro di diritto della Direzione e dell'Assemblea con diritto di voto su ogni materia, nei limiti dell'articolo 15. Partecipa di diritto al Congresso con facoltà di parola e vota se eletto delegato.

Articolo 27

Funzioni, poteri e dotazione del Tesoriere

Il Tesoriere, direttamente o tramite il Comitato di Tesoreria e professionisti incaricati:

- a) organizza la contabilità, la tesoreria, l'amministrazione patrimoniale e l'archivio economico-finanziario;
- b) predispone o sovrintende alla predisposizione del bilancio preventivo, del rendiconto annuale e degli allegati richiesti dalla legge;
- c) gestisce operativamente i rapporti bancari e i sistemi di pagamento intestati al Partito, nei limiti degli impegni validamente assunti;
- d) verifica la regolarità documentale, la copertura e la coerenza delle spese con il bilancio;
- e) determina e propone il regolamento economico-finanziario e le procedure di controllo interno;
- f) seleziona, determina l'oggetto, la durata e le condizioni economiche degli incarichi a commercialisti, consulenti del lavoro, professionisti di revisione o controllo diversi dal Revisore unico statutario, esperti fiscali, tecnici informatici e altri professionisti necessari, nei limiti del budget approvato;
- g) propone le assunzioni e le collaborazioni necessarie alla Tesoreria, individuando i candidati, le mansioni e il trattamento economico nei limiti del budget;
- h) nomina e revoca autonomamente i componenti del Comitato di Tesoreria e attribuisce deleghe interne;
- i) richiede a ogni organo, articolazione, candidato e incaricato documenti, dati, giustificativi e chiarimenti;
- l) sospende trasferimenti, rimborsi e pagamenti in assenza di documentazione, copertura o conformità;
- m) segnala al Revisore, al Collegio Nazionale di Garanzia e all'Assemblea fatti idonei a compromettere la legalità o l'equilibrio finanziario.

Il Tesoriere può delegare ordinariamente l'operatività materiale, mantenendo funzioni di indirizzo e controllo, nei limiti delle sue possibilità. I delegati restano personalmente responsabili. Gli incarichi e i contratti selezionati dal Tesoriere entro il budget operativo sono sottoscritti dal Presidente entro dieci giorni lavorativi. Il rifiuto è ammesso soltanto per manifesta illegalità, assenza di copertura o conflitto di interesse documentato e deve essere motivato per iscritto. In caso di inerzia o rifiuto ingiustificato, la Direzione, su richiesta del Tesoriere, nomina entro dieci giorni un procuratore speciale diverso dal Tesoriere per il perfezionamento dell'atto. Il Tesoriere dispone di un autonomo budget operativo inserito nel preventivo, destinato a contabilità, adempimenti, consulenze, assicurazioni, sicurezza informatica, sistemi gestionali, archiviazione, formazione e difesa legale della funzione. Tale dotazione non può essere ridotta in misura tale da impedire o rendere irragionevolmente oneroso l'adempimento degli obblighi di legge o statutari. Le spese comprese in tale budget sono disposte autonomamente dal Tesoriere entro le soglie dell'articolo 36.

Le firme apposte dal Tesoriere sui documenti interni producono esclusivamente gli effetti espressamente indicati nel documento e nel presente Statuto; in mancanza di indicazione, valgono come attestazione di presa visione e non come assunzione di obbligazioni verso terzi.

Articolo 28

Visto finanziario, sospensione e riesame

Nessuna spesa, obbligazione, assunzione, incarico, rimborso, trasferimento o investimento può essere eseguito senza il visto scritto del Tesoriere, salvo le limitate urgenze previste dall'articolo 24.

Il visto attesta esclusivamente l'esistenza della deliberazione competente, la sufficienza della documentazione, la capienza della voce di bilancio e la compatibilità formale con legge, Statuto e regolamento finanziario. Non costituisce valutazione sull'opportunità politica dell'atto. Il Tesoriere nega o sospende il visto quando l'atto sia illecito, privo di copertura, non documentato, in conflitto di interesse non gestito o idoneo a compromettere l'equilibrio finanziario. Il Tesoriere può fare affidamento sui pareri dei professionisti incaricati e non è tenuto a svolgere autonome valutazioni specialistiche giuridiche, fiscali o lavoristiche. La Direzione può chiedere un riesame motivato. Il diniego fondato su illegalità, assenza di documentazione essenziale o mancanza di copertura non può essere superato da deliberazioni interne. Il diniego fondato esclusivamente su

valutazioni di sostenibilità economica può essere superato dall'Assemblea con il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti, previa relazione di un professionista indipendente nominato dal Revisore o, in sua assenza, dal Collegio Nazionale di Garanzia, attestante la sostenibilità dell'atto. In tale ipotesi l'atto è sottoscritto ed eseguito dal Presidente o da un procuratore speciale; il Tesoriere non è tenuto a sottoscriverlo né a eseguirlo personalmente e, nei rapporti interni, non risponde delle conseguenze specificamente segnalate nel proprio diniego. Un atto contrario alla legge o a un provvedimento dell'autorità non può essere autorizzato o ratificato da alcun organo.

Articolo 29

Responsabilità, assistenza legale, assicurazione, rimborsi e trattamento economico

Nei rapporti interni e nei limiti consentiti dalle norme imperative, il Partito tiene indenni i titolari di cariche per conseguenze civili, amministrative, tributarie e patrimoniali derivanti da atti compiuti in buona fede, nell'ambito delle attribuzioni, sulla base di deliberazioni regolari e di dati forniti dagli organi competenti.

La manleva non opera in assenza di delegati e nel caso personale di dolo, appropriazione e falsità consapevole, profitto personale illecito e colpa grave accertati con provvedimento definitivo, né per responsabilità inderogabili o sanzioni personali non rimborsabili per legge.

Il Partito anticipa, dalla prima contestazione, le spese di assistenza legale e tecnica per fatti connessi alla carica. Il titolare della funzione interessata ha diritto a un difensore indipendente di propria fiducia, con compenso congruo a carico del Partito, salvo restituzione in caso di accertamento definitivo di dolo, appropriazione, falsità consapevole, profitto illecito o colpa grave. Il Partito stipula e mantiene, quando disponibile sul mercato a condizioni ragionevoli, una polizza di responsabilità per amministratori, dirigenti, organi di controllo e Tesoriere, con massimali adeguati e copertura delle spese legali. La Tesoreria determina i requisiti minimi della copertura e cura il rinnovo nei limiti del budget. Nessun titolare di carica può essere obbligato a prestare fidejussioni, avalli, garanzie personali, pegni, ipoteche, anticipazioni, finanziamenti o uso di conti personali. Ogni eventuale anticipazione volontaria deve risultare da contratto scritto, approvato dall'Assemblea, con diritto al rimborso secondo le relative condizioni. Le spese documentate sostenute per la funzione sono rimborsate integralmente e tempestivamente. Le cariche tecniche o caratterizzate da responsabilità continuativa possono essere remunerate con deliberazione dell'Assemblea adottata con astensione dell'interessato. Il compenso del Tesoriere può essere determinato per l'intera durata del mandato, è adeguabile in aumento in relazione alle responsabilità e non può essere ridotto durante il mandato senza il consenso dell'interessato, salvo divieto di legge o grave e documentata crisi di liquidità attestata dal Revisore e deliberata dai quattro quinti dell'Assemblea. L'Assemblea può altresì riconoscere una congrua indennità di fine mandato, accantonata annualmente e contabilizzata secondo legge.

Articolo 30

Comitato di Tesoreria e deleghe

Il Comitato di Tesoreria è una struttura ausiliaria del Tesoriere composta da due a quattro membri scelti per competenza e affidabilità. I componenti sono nominati e revocati dal Tesoriere, durano fino alla cessazione del mandato del Tesoriere che li ha nominati e possono essere confermati dal successore. Il Comitato assiste il Tesoriere, cura attività operative e può ricevere deleghe bancarie, contabili o amministrative specifiche. Le deleghe sono scritte, limitate, revocabili e tracciate. Ciascun delegato risponde degli atti autonomamente compiuti in violazione della legge, dello Statuto o delle istruzioni ricevute; la delega non comporta automatica imputazione al Tesoriere delle condotte dolose o gravemente colpose del delegato non conoscibili con l'ordinaria diligenza. Il Tesoriere designa un Vice Tesoriere tra i componenti del Comitato, che lo sostituisce temporaneamente in caso di assenza, impedimento o sospensione, nei limiti della delega scritta. In caso di cessazione definitiva del Tesoriere, il Vice Tesoriere assicura esclusivamente gli adempimenti urgenti e la conservazione del patrimonio fino all'elezione del successore, da convocarsi entro centottanta giorni.

Articolo 31

Cessazione, decadenza e sospensione del Tesoriere

Il Tesoriere cessa dalla carica esclusivamente per:

- a) dimissioni volontarie, comunicate con preavviso di novanta giorni, salvo comprovata urgenza personale;
- b) morte, interdizione, inabilitazione o perdita definitiva della capacità di agire;
- c) sopravvenuta causa legale di incompatibilità o altra causa ostativa all'esercizio della funzione, definitivamente accertata e non rimovibile;
- d) decadenza per giusta causa qualificata accertata secondo il presente articolo.

Costituiscono giusta causa qualificata esclusivamente: appropriazione o distrazione dolosa di fondi; falsificazione dolosa dei conti; occultamento intenzionale di passività rilevanti; utilizzo consapevole delle risorse per finalità personali illecite; reiterata e grave violazione degli obblighi statutari con danno patrimoniale rilevante; rifiuto arbitrario e persistente di svolgere le funzioni essenziali per oltre centoventi giorni, non giustificato da malattia, forza maggiore, carenza di dati o impedimenti imputabili ad altri organi.

Il procedimento può essere promosso con deliberazione motivata dei due terzi della Direzione o su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea. La contestazione deve essere analitica e corredata dalla documentazione disponibile. Al Tesoriere sono garantiti accesso integrale agli atti, almeno quarantacinque giorni per le difese, assistenza di un difensore, audizione e possibilità di produrre prove.

Il Collegio Nazionale di Garanzia decide in composizione plenaria, con esclusione dei membri incompatibili, con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei componenti aventi diritto. La decisione di decadenza acquista efficacia soltanto se confermata, entro centoventi giorni, da un Congresso straordinario con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto e il voto

favorevole dei quattro quinti dei presenti. Il Tesoriere partecipa con diritto di difesa e senza diritto di voto. In mancanza di conferma nel termine, il procedimento si estingue e non può essere riproposto per i medesimi fatti, salvo nuovi elementi decisivi.

Nessun altro organo può revocare o sospendere il Tesoriere. Una sospensione cautelare, per massimo sessanta giorni, prorogabile una sola volta, è possibile soltanto per provvedimento dell'autorità competente o per decisione del Collegio Nazionale di Garanzia adottata con il voto favorevole di quattro quinti dei componenti, in presenza di un pericolo attuale, grave e documentato di dispersione dei fondi o alterazione delle scritture. Durante la sospensione opera il Vice Tesoriere per i soli atti urgenti e conservativi. La permanenza dei presupposti della sospensione deliberata dal Collegio è riesaminata d'ufficio ogni trenta giorni e, in mancanza di conferma motivata con la medesima maggioranza, la sospensione cessa immediatamente.

Non costituiscono giusta causa il dissenso politico, il rifiuto di vistare spese prive di copertura o documentazione, le segnalazioni agli organi di controllo o alle autorità competenti, la richiesta di trasparenza, l'esercizio dei poteri di sospensione, errori meramente formali prontamente corretti, fatti non definitivamente accertati o il mutamento delle maggioranze interne.

Articolo 32

Continuità e autonomia della funzione economico-finanziaria

Le modifiche statutarie riguardanti durata, cessazione, poteri, indipendenza, assistenza legale, assicurazione, compenso, accesso ai dati, budget operativo o visto finanziario del Tesoriere richiedono la maggioranza dei quattro quinti dei componenti del Congresso.

Le modifiche che riducono la durata, i poteri, l'autonomia, le garanzie o i diritti economici del Tesoriere si applicano ai mandati successivi e non possono abbreviare il mandato in corso, introdurre retroattivamente nuove cause di cessazione o sospensione, ridurre diritti economici già maturati o impedire l'esercizio delle funzioni, salvo quanto strettamente imposto da legge sopravvenuta, provvedimento definitivo dell'autorità competente o richiesta vincolante della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. Le modifiche migliorative delle garanzie o necessarie per l'adempimento di obblighi di legge possono avere efficacia immediata, se così deliberato.

Per ogni modifica incidente sulla gestione finanziaria, il Tesoriere può rendere una relazione tecnica, ove richiesta, e la relazione può essere predisposta anche tramite professionista incaricato, con eventuale parere del Revisore, ove in carica. L'assenza del parere non impedisce la deliberazione soltanto quando esso non sia reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta completa. Quando la legge, l'accesso a benefici o una deliberazione dell'Assemblea rendano necessario o opportuno un organo collegiale di controllo, questo è istituito in alternativa al Revisore unico, salvo che la legge richieda espressamente la contemporanea presenza di entrambi. In assenza di diversa composizione imposta dalla legge, l'Assemblea può istituire un Collegio di controllo composto da cinque membri effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti, scelti tra soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali o comunque in possesso dei requisiti inderogabilmente richiesti dalla normativa applicabile. I componenti durano quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. Le funzioni e i poteri sono quelli previsti dalla legge e, in quanto compatibili, dagli articoli 2403 e 2403-bis del codice civile. Le risorse destinate alle articolazioni territoriali sono determinate nel rispetto dei criteri oggettivi stabiliti annualmente dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 41. Nell'ambito di tali criteri, delle disponibilità effettive e della copertura finanziaria, il Tesoriere valuta le singole richieste e dispone, differisce, riduce o sospende le erogazioni secondo criteri di sostenibilità, regolarità della rendicontazione e tutela dell'equilibrio finanziario del Partito; nessuna articolazione vanta un diritto a somme prive di copertura o non conformi ai criteri approvati.

I proventi di feste, tesseramento e altre iniziative di autofinanziamento raccolti direttamente in nome e per conto del Partito nazionale confluiscono nella Tesoreria nazionale. Le somme raccolte in proprio da articolazioni territoriali costituite come autonomi soggetti giuridici restano nel patrimonio dell'articolazione, salvo gli obblighi di trasferimento, contribuzione o riparto previsti dallo statuto o regolamento locale, dall'accordo di affiliazione o da deliberazioni validamente accettate. Le somme trasferite al Partito nazionale sono gestite dalla Tesoreria e possono essere successivamente distribuite sul territorio secondo il presente Statuto.

Ogni anno il Tesoriere nazionale, all'atto della presentazione del bilancio preventivo e quando il Partito abbia titolo a riceverle, può predisporre anche tramite professionista incaricato, una specifica proposta di gestione delle risorse raccolte mediante il 2x1000, indicando i criteri di ripartizione ai territori in Italia e all'estero e gli eventuali incentivi collegati agli obiettivi di raccolta, nel rispetto della legge e degli indirizzi dell'Assemblea.

TITOLO VI - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Articolo 33

Patrimonio e fonti di finanziamento

Il patrimonio è costituito da quote associative, erogazioni liberali, contributi consentiti, proventi da attività, beni, diritti, rimborsi, destinazioni fiscali e ogni entrata lecita. Tutte le risorse sono intestate al Partito e destinate esclusivamente alle finalità statutarie. È vietata la confusione con patrimoni personali di fondatori, iscritti, candidati o titolari di cariche. Il Partito non assume debiti in assenza di un piano di rimborso sostenibile e di adeguata riserva di liquidità.

Articolo 34

Bilancio preventivo, rendiconto e adempimenti

Il Tesoriere predispose annualmente, anche avvalendosi di professionisti, il bilancio preventivo e il rendiconto di esercizio. Il rendiconto interno è sempre redatto e approvato annualmente; schemi speciali, allegati, relazioni, certificazioni, pubblicazioni, comunicazioni e trasmissioni sono predisposti nei casi e nei termini previsti dalla normativa applicabile in relazione alla concreta situazione, rappresentatività, iscrizione al Registro e accesso ai benefici.

Quando la legge non impone schemi speciali, il Partito adotta una contabilità e un rendiconto semplificati, purché completi, veritieri, intelligibili e idonei a rappresentare entrate, uscite, patrimonio, debiti e crediti.

Il preventivo è approvato dall'Assemblea prima dell'inizio dell'esercizio o entro il termine fissato dal regolamento finanziario. Il rendiconto è approvato annualmente dall'Assemblea entro i termini di legge o, in assenza di un termine speciale applicabile, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il Tesoriere illustra il rendiconto e si astiene dalla votazione finale sulla sua approvazione. Le pubblicazioni, comunicazioni, revisioni legali e trasmissioni sono effettuate nei contenuti e nei termini previsti dalla legge o deliberati dall'Assemblea per specifiche ragioni di trasparenza.

Articolo 35

Conti correnti, strumenti di pagamento e cassa

I conti correnti, depositi, carte e strumenti di pagamento sono intestati esclusivamente al Partito. Sono vietati conti personali, conti promiscui o disponibilità intestate a singoli iscritti.

Il Tesoriere è amministratore operativo principale dei rapporti bancari e può attribuire deleghe limitate e tracciate al Vice Tesoriere o a componenti del Comitato per le funzioni istituzionali, può comunque delegare ordinariamente l'operatività materiale, mantenendo funzioni di indirizzo e controllo, ed i delegati restano personalmente responsabili. Il Presidente dispone dei poteri di firma necessari all'esecuzione degli atti validamente approvati, secondo le regole di autorizzazione e doppio controllo previste dal regolamento finanziario. I pagamenti sono effettuati con strumenti tracciabili. L'uso del contante è limitato ai casi consentiti dalla legge e alle soglie stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 36

Procedure di spesa e soglie autorizzative

Le spese comprese nel preventivo e di importo non superiore all'uno per cento del totale annuale, entro il limite massimo di euro 10.000 per singolo atto, sono verificate e rese eseguibili dalla Tesoreria; l'esecuzione materiale può essere dal Tesoriere ordinariamente affidata a soggetti delegati, del cui operato rispondono autonomamente, nell'ambito dell'autonomia già conferita dal bilancio approvato, purché non comportino la conclusione diretta di contratti da parte del Tesoriere in assenza di procura speciale.

Gli impegni superiori all'uno per cento e fino al cinque per cento del preventivo richiedono la maggioranza dei due terzi della Direzione. Gli impegni superiori al cinque per cento, pluriennali oltre trentasei mesi o non previsti nel bilancio richiedono l'approvazione dei due terzi dei componenti dell'Assemblea, salvo la maggioranza più elevata prevista dall'articolo 23 per operazioni di finanziamento. Il frazionamento artificioso di spese per eludere le soglie è vietato. Ogni rimborso deve essere documentato e coerente con criteri preventivamente approvati.

Le spese indispensabili al funzionamento proprio della Tesoreria possono essere disposte direttamente dal Tesoriere entro il budget operativo approvato, senza ulteriori autorizzazioni interne; gli eventuali contratti esterni sono perfezionati secondo l'articolo 27.

Articolo 37

Contributi, donazioni, campagne elettorali e responsabilità dei candidati

Contributi e donazioni sono accettati soltanto quando leciti, identificati e tracciabili. Gli obblighi di dichiarazione, pubblicità e restituzione sono adempiuti dai soggetti cui la legge li riferisce.

Ogni candidato, mandatario elettorale, comitato o articolazione che raccolga o spenda fondi è responsabile della propria contabilità, della provenienza delle entrate, dei limiti di spesa e della tempestiva consegna dei documenti.

Il Tesoriere nazionale consolida esclusivamente i dati ricevuti e ragionevolmente verificabili. Nei rapporti interni, salvo dolo o colpa grave, ha diritto alla manleva per omissioni, falsità, irregolarità o errori di candidati, articolazioni, mandatarî, professionisti o altri organi che non fossero conoscibili mediante l'ordinaria diligenza e i poteri concretamente esercitabili. Restano ferme nei rapporti esterni le norme imperative e la responsabilità delle persone che abbiano effettivamente agito in nome e per conto del Partito.

La Tesoreria può sospendere l'uso di fondi, trasferimenti o rimborsi al soggetto che non renda la documentazione richiesta, con immediata comunicazione alla Direzione e al Collegio Nazionale di Garanzia.

Articolo 38

Revisore unico e controlli

Il Revisore unico è l'organo monocratico di controllo contabile. È eletto dal Congresso, tra soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, quando la legge, l'iscrizione a registri, l'accesso a benefici o una deliberazione dell'Assemblea rendano necessaria o opportuna l'attivazione della funzione. Dura quattro anni ed è rinnovabile una volta. Il Revisore, quando in carica, verifica la regolarità delle scritture, la coerenza del rendiconto, l'esistenza della documentazione e l'adeguatezza dei controlli, riferendo all'Assemblea con relazione scritta. Prima dell'attivazione, il controllo interno è esercitato dall'Assemblea sulla base della documentazione predisposta dalla Tesoreria. Una società di revisione iscritta nel registro competente è nominata dall'Assemblea, su proposta della Direzione e previa verifica della copertura da parte del Tesoriere, quando richiesta dalla legge o necessaria per l'accesso a benefici; l'eventuale organo collegiale di controllo è istituito e nominato secondo gli articoli 19 e 32. L'organo collegiale eventualmente istituito ai sensi dell'articolo 32 sostituisce il Revisore unico, salvo che una norma imperativa richieda funzioni, soggetti o controlli ulteriori. Sono evitate duplicazioni di controllo non proporzionate alle dimensioni e alle risorse del Partito.

Articolo 39

Trasparenza, accesso documentale e conservazione

Il Partito assicura la trasparenza dell'assetto, degli organi, delle deliberazioni e della gestione economico-finanziaria secondo la legge e mediante il sito ufficiale. Gli iscritti possono accedere a bilanci, verbali, regolamenti e documenti non riservati con

richiesta motivata. Sono esclusi dati personali di terzi, strategie legali, segreti commerciali, credenziali di sicurezza e informazioni la cui diffusione possa arrecare un danno ingiustificato. I documenti contabili e contrattuali sono conservati per il termine previsto dalla legge, in archivio digitale sicuro con tracciabilità degli accessi.

TITOLO VII - ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

Articolo 40

Istituzione, riconoscimento e organizzazione territoriale

Il Partito può istituire coordinamenti regionali, provinciali, comunali, municipali o tematici quando sussistano un numero adeguato di iscritti, sostenibilità economica e utilità politica. Nessun livello territoriale è obbligatorio in assenza di tali condizioni. Le articolazioni che assumono obbligazioni o gestiscono fondi devono costituirsi come autonomi comitati o associazioni, con proprio codice fiscale, rappresentante, tesoriere, conto corrente, contabilità e regolamento conforme ai principi del Partito. Esse non acquistano, per il solo riconoscimento politico, il potere di rappresentare giuridicamente il Partito nazionale. Il riconoscimento e l'uso del simbolo sono concessi dalla Direzione alle Unità Locali previo parere della Tesoreria sulla separazione patrimoniale e sulla sostenibilità. La sospensione, il commissariamento, lo scioglimento e la revoca dell'uso del simbolo sono disciplinati dall'articolo 42.

Le Unità Locali sono gruppi associativi spontanei costituiti dagli iscritti i quali, al loro interno, nominano un Rappresentante e possono nominare un Proboviro con funzioni conciliative interne, senza competenze disciplinari spettanti al Collegio Nazionale di Garanzia. Si organizzano nella forma dell'associazione di fatto ai sensi dell'articolo 36 del codice civile e dell'articolo 18 della Costituzione. Le Unità Locali hanno autonomia amministrativa, statutaria e regolamentare e possono organizzarsi su base territoriale o tematica come meglio definito nel loro oggetto. Conseguenza dell'autonomia amministrativa è, nei rapporti interni, la piena responsabilità dell'Unità Locale in merito alle obbligazioni da essa assunte. Restano ferme verso i terzi le norme imperative applicabili a chi abbia concretamente agito in nome e per conto dell'ente.

Al fine di essere riconosciuta come Unità federata al Partito, ogni Unità Locale, per il tramite del proprio rappresentante, comunica al Coordinamento Cittadino o, in assenza, alla Direzione Nazionale l'adesione ai principi di cui agli articoli da 2 a 6 e, se adottata, alla Carta dei principi, il proprio Statuto e l'elenco dei propri iscritti con le relative domande di iscrizione al Partito, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. L'inserimento nel proprio Statuto dei principi generali del Partito costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per il riconoscimento. Il riconoscimento comporta il diritto all'uso del simbolo nei limiti stabiliti dalla Direzione e dal regolamento delle articolazioni territoriali.

I congressi territoriali sono assemblee degli iscritti o dei rappresentanti delle articolazioni interessate, costituite per le finalità indicate dal presente articolo. Sono previsti Congressi Cittadini, Provinciali e Regionali. Ogni Congresso elegge un proprio Presidente di seduta, opera secondo il metodo democratico e garantisce la segretezza del voto nelle elezioni personali e il rispetto delle norme sulla parità tra i sessi.

Il Coordinamento Cittadino è composto da dieci membri eletti dal Congresso cittadino per quattro anni e nomina al proprio interno un Presidente, un Segretario politico e un Tesoriere locale. Il Congresso cittadino è composto dagli iscritti aventi diritto residenti nel Comune, anche se non partecipanti a Unità Locali, ed è convocato almeno una volta l'anno dal Presidente del Coordinamento, dal Commissario o, in loro assenza, dal Presidente di seduta designato secondo il regolamento. Elegge il Coordinamento Cittadino e discute i temi di interesse locale. Nei Comuni suddivisi in Municipi, il Coordinamento Cittadino può istituire Comitati Municipali composti da cinque membri, con durata non superiore a quella del Coordinamento che li ha istituiti. I Coordinamenti tematici hanno natura consultiva e propositiva, sono composti da un minimo di tre e un massimo di quindici membri nominati dalla Direzione per una durata non superiore a quattro anni e non hanno rappresentanza legale né autonomi poteri di spesa, salvo che siano costituiti come autonome articolazioni ai sensi del secondo comma.

Il Coordinamento Provinciale è composto da quindici membri eletti per quattro anni dal Congresso provinciale e nomina al proprio interno un Presidente, un Segretario politico e un Tesoriere locale. Il Congresso provinciale è composto dai componenti dei Coordinamenti cittadini presenti nella Provincia, riuniti in apposita assemblea, ed elegge il Coordinamento Provinciale con voto a scrutinio segreto; discute inoltre i temi di interesse provinciale e può avanzare proposte agli organi nazionali.

Il Coordinamento Regionale è composto da quindici membri eletti per quattro anni dal Congresso regionale e nomina al proprio interno un Presidente, un Segretario politico e un Tesoriere locale. Il Congresso regionale è composto dai componenti dei Coordinamenti provinciali presenti nella Regione o, ove questi non siano costituiti, dai componenti dei Coordinamenti cittadini. Elegge il Coordinamento Regionale con voto a scrutinio segreto e sovrintende, senza sostituirsi al corpo elettorale degli iscritti aventi diritto, allo svolgimento dell'elezione regionale dei delegati al Congresso Nazionale secondo l'articolo 18; discute inoltre i temi di interesse regionale.

Qualora non sia possibile costituire un Coordinamento territoriale per insufficienza di candidati o per mancata celebrazione del relativo Congresso, il Presidente del Partito e il Segretario Politico Nazionale possono nominare congiuntamente un Commissario temporaneo, soggetto a ratifica della Direzione entro trenta giorni. Il Commissario resta in carica fino alla costituzione dell'organo eletto e comunque per non oltre dodici mesi, prorogabili una sola volta per comprovate ragioni organizzative; non può assumere obbligazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione senza preventiva autorizzazione della Direzione e visto del Tesoriere.

Articolo 41

Autonomia, responsabilità e risorse territoriali

Ogni articolazione risponde degli atti e delle obbligazioni da essa assunti e non può impegnare il Partito nazionale né usare il nome del Presidente, del Segretario o del Tesoriere nazionale come garante.

Nei rapporti interni, gli organi nazionali non assumono la contabilità, i debiti, i contratti, i dipendenti, le campagne o le dichiarazioni delle articolazioni territoriali, salvo gli atti personalmente autorizzati e sottoscritti nei limiti della legge. Restano

ferme verso i terzi le norme imperative applicabili a chi abbia concretamente agito in nome e per conto dell'ente. L'Assemblea determina annualmente criteri oggettivi di ripartizione delle risorse, tenendo conto di iscritti, attività, risultati, rendicontazione e disponibilità. Nessuna percentuale fissa è dovuta in assenza di copertura.

Il trasferimento di fondi è subordinato alla consegna del rendiconto locale e può essere sospeso dalla Tesoreria per irregolarità o carenze documentali.

Articolo 42

Sospensione, commissariamento e scioglimento delle articolazioni

Un'articolazione può essere sospesa o commissariata per gravi violazioni dello Statuto, mancata rendicontazione, uso illecito del simbolo, dissesto, inattività superiore a dodici mesi o conflitto insanabile.

Il provvedimento è preceduto da contestazione e da un termine di almeno trenta giorni per le difese. Il commissariamento è temporaneo e non può superare sei mesi, prorogabili una sola volta per motivi eccezionali.

La sospensione o il commissariamento sono deliberati dalla Direzione con maggioranza dei due terzi. Lo scioglimento richiede la maggioranza dei tre quarti della Direzione. Ogni provvedimento è motivato e può essere impugnato davanti al Collegio Nazionale di Garanzia entro trenta giorni; il Collegio decide senza che alcuno dei suoi componenti abbia partecipato all'istruttoria o alla deliberazione impugnata. I fondi nazionali non utilizzati devono essere restituiti.

TITOLO VIII - INDIRIZZO POLITICO E SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

Articolo 43

Formazione dell'indirizzo politico

L'indirizzo politico generale è determinato dal Congresso e attuato dal Segretario e dalla Direzione. Il Presidente garantisce la coerenza istituzionale e il rispetto dello Statuto. Le decisioni politiche non possono imporre l'esecuzione di atti privi di copertura, documentazione o conformità legale. Le consultazioni interne hanno valore vincolante quando lo preveda la deliberazione di indizione; negli altri casi sono consultive.

Articolo 44

Selezione democratica delle candidature

Le candidature alle elezioni europee, nazionali, regionali, comunali, nonché alle elezioni dei Consigli e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alle cariche di sindaco e presidente di Regione, sono selezionate mediante primarie tra gli iscritti o voto segreto dell'organo territoriale o nazionale competente. Qualora, per insufficienza di candidature valide o per oggettiva impossibilità di svolgere la procedura ordinaria, non sia possibile completare una lista nei termini elettorali, interviene la Direzione Nazionale o, a livello territoriale, il Commissario validamente nominato, esclusivamente per integrare le candidature tra soggetti aventi i requisiti, previa adeguata pubblicità interna, motivazione della scelta e rispetto delle norme sulla parità; resta ammesso ricorso al Collegio Nazionale di Garanzia. Criteri, requisiti, termini e modalità sono pubblicati prima dell'apertura delle candidature. Le esclusioni devono essere motivate e impugnabili davanti al Collegio Nazionale di Garanzia. Per le elezioni nazionali ed europee decide l'Assemblea o, per la singola tornata elettorale, un'apposita Commissione elettorale composta da sette membri eletti proporzionalmente dall'Assemblea, con tutela delle minoranze e incompatibilità con la candidatura nella medesima competizione; la Commissione cessa con la proclamazione definitiva delle candidature. Per le elezioni territoriali decide l'assemblea degli iscritti del territorio, con convalida limitata alla regolarità e compatibilità politica da parte della Direzione. Ogni decisione di esclusione o integrazione è motivata e può essere impugnata davanti al Collegio Nazionale di Garanzia. La candidabilità nelle liste elettorali, politiche o amministrative, viene di regola subordinata alla partecipazione a corsi di formazione politica che in ogni caso costituisce titolo di preferenza. Costituisce ulteriore titolo di preferenza, nella scelta delle candidature, l'aver ricoperto cariche interne al partito o anche l'aver partecipato ad iniziative politiche nell'interesse del partito.

Articolo 45

Requisiti, incompatibilità e parità nelle candidature

Non possono essere candidati coloro che versino in cause legali di incandidabilità o che abbiano riportato condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione o incompatibili con il Codice etico. I carichi pendenti sono valutati caso per caso nel rispetto della presunzione di innocenza. Nelle liste e nelle posizioni eleggibili è promosso l'equilibrio tra i sessi, nel rispetto delle percentuali, delle alternanze e delle altre prescrizioni previste dalla legge elettorale applicabile. Sono valorizzate competenza, radicamento territoriale, partecipazione, integrità e formazione politica. I candidati sottoscrivono un impegno sulla trasparenza finanziaria, la rendicontazione delle spese e la responsabilità personale per raccolte fondi non autorizzate. Il Partito EvoluZione Democratica promuove attività culturali per la formazione della classe dirigente, per la promozione e la diffusione di una cultura politica attenta ai valori di Democrazia e Legalità. A tal fine la Direzione Nazionale organizza periodicamente dei corsi di formazione politica diretti agli iscritti affinché gli stessi vengano formati e istruiti. Per meglio consentire la diffusione dei principi generali promossi dal Partito i corsi di formazione politica sono aperti anche ai non iscritti.

Per quanto inerente l'organizzazione all'estero del Partito EvoluZione Democratica, al fine di garantire la partecipazione politica, sociale e culturale degli italiani residenti all'estero, organizza le proprie strutture anche in altri Paesi. Le strutture del Partito organizzate in paesi esteri hanno come finalità principale, oltre che quella di cui al precedente capoverso, quella di diffondere tra gli stranieri i principi generali di cui al presente statuto. In considerazione delle norme che disciplinano il voto all'estero, le organizzazioni del Partito EvoluZione Democratica, quando è necessario, concorrono a promuovere coalizioni politiche conformi a quelle costituite nel territorio nazionale. Le regole per le intese con le forze politiche e sociali dei paesi di residenza sono definite in accordo con la Direzione nazionale.

TITOLO IX - GARANZIE, DISCIPLINA E CONTROVERSIE**Articolo 46****Collegio Nazionale di Garanzia**

Il Collegio è composto da cinque membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso con voto limitato, tra persone indipendenti e di comprovata competenza giuridica o istituzionale. Dura sei anni ed è rinnovabile una sola volta. I componenti non possono essere revocati per ragioni politiche. Cessano soltanto per dimissioni, incompatibilità sopravvenuta, incapacità o grave violazione accertata dagli altri componenti e confermata dall'Assemblea con maggioranza dei tre quarti. In caso di vacanza, impedimento o insufficienza dei componenti tale da impedire il funzionamento del Collegio, subentrano prioritariamente i supplenti. Qualora anche i supplenti non siano sufficienti, l'Assemblea nomina temporaneamente, con voto limitato e maggioranza dei due terzi, i componenti strettamente necessari fino al successivo Congresso. Soltanto in caso di oggettiva impossibilità di convocare tempestivamente l'Assemblea e di urgente necessità di assicurare il funzionamento dell'organo, la Direzione può designare, con il voto favorevole dei quattro quinti dei propri componenti, uno o più componenti temporanei in possesso dei requisiti previsti dal primo comma; la designazione dura al massimo novanta giorni, deve essere sottoposta alla prima Assemblea utile e il componente così designato non può partecipare a procedimenti nei quali la Direzione sia parte o abbia adottato l'atto contestato. Il Collegio decide su ammissioni, elezioni interne, conflitti tra organi, interpretazione statutaria, articolazioni territoriali e procedimenti riguardanti le cariche nazionali. Le sue decisioni non richiedono ratifica di altri organi, salvo la conferma congressuale espressamente prevista per la decadenza del Tesoriere.

Per i procedimenti disciplinari ordinari il Collegio opera in due formazioni distinte. La Sezione disciplinare di primo grado è composta da tre membri effettivi estratti a sorte per ciascun procedimento. La Sezione di riesame è composta da un membro effettivo non partecipante al primo grado e dai due supplenti; nessun componente può giudicare lo stesso fatto in entrambi i gradi. In caso di incompatibilità o impedimento si procede a nuova estrazione tra i componenti disponibili o, se necessario, alla nomina temporanea secondo il comma precedente.

Articolo 47**Procedimento disciplinare**

Le sanzioni sono: richiamo, censura, sospensione fino a dodici mesi, revoca di incarichi nei casi in cui sia statutariamente ammessa ed espulsione. Sono applicate in modo proporzionato alla gravità, al danno, all'intenzionalità e ai precedenti. Il procedimento è promosso dalla Direzione, dal Presidente del Collegio o da almeno un decimo degli iscritti aventi diritto; chi abbia promosso o istruito il procedimento non partecipa alla decisione. Il procedimento garantisce contestazione specifica, termine non inferiore a trenta giorni per le difese, accesso agli atti, audizione, assistenza di un difensore e decisione motivata della Sezione disciplinare di primo grado. Le misure cautelari sono eccezionali, temporanee e impugnabili e possono essere adottate soltanto in presenza di un pericolo attuale e documentato di grave pregiudizio al Partito, reiterazione della condotta contestata, alterazione o dispersione di documenti o fondi, uso illecito del simbolo o interferenza con il procedimento. La sospensione cautelare ordinaria non può eccedere novanta giorni, prorogabili una sola volta con decisione motivata della Sezione competente; contro di essa è ammesso ricorso alla Sezione di riesame entro quindici giorni, senza effetto sospensivo automatico. Resta ferma la disciplina speciale dell'articolo 31 per il Tesoriere. Nessuno può essere sanzionato per opinioni politiche espresse lealmente, dissenso motivato, segnalazioni di irregolarità o ricorso agli organi di garanzia.

Articolo 48**Ricorsi, conciliazione e arbitrato**

Contro i provvedimenti disciplinari della Sezione di primo grado è ammesso ricorso alla Sezione di riesame entro trenta giorni dalla comunicazione. Il ricorso sospende l'espulsione e la revoca definitiva, salvo motivato pericolo attuale. La Sezione di riesame decide entro sessanta giorni, con contraddittorio e motivazione. Contro gli altri provvedimenti degli organi del Partito è ammesso ricorso al Collegio Nazionale di Garanzia entro trenta giorni, salvo diverso termine previsto dal presente Statuto. Il componente che abbia partecipato all'atto impugnato o espresso un precedente giudizio sul medesimo oggetto è incompatibile. Le controversie patrimoniali o organizzative possono essere precedute da un tentativo di conciliazione. Ove consentito dalla legge, le parti possono deferire la controversia a un collegio arbitrale di tre membri, uno designato da ciascuna parte e il terzo dai primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente.

Resta sempre salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nei casi non compromettibili in arbitri o per la tutela di diritti inderogabili.

TITOLO X - MODIFICHE STATUTARIE, SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI**Articolo 49****Modifiche dello Statuto, del simbolo e della denominazione**

Le proposte di modifica devono essere comunicate agli aventi diritto almeno trenta giorni prima del Congresso, con testo comparato e relazione illustrativa. Le modifiche ordinarie sono approvate dai tre quarti dei componenti del Congresso; le modifiche ai principi fondamentali, all'indipendenza degli organi di garanzia e all'autonomia della funzione economico-finanziaria richiedono i quattro quinti. Simbolo e denominazione sono modificati dai tre quarti dei componenti del Congresso. Ogni modifica è formalizzata nelle forme richieste dalla legge e, quando dovuto, sottoposta alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. Per adeguamenti strettamente imposti da legge sopravvenuta o da richiesta vincolante della Commissione, l'Assemblea può deliberare con i due terzi dei componenti, salvo ratifica del successivo Congresso.

Articolo 50**Scioglimento e liquidazione**

Lo scioglimento è deliberato dal Congresso con maggioranza dei quattro quinti dei componenti in carica.

Il Congresso nomina tre liquidatori indipendenti. Il Tesoriere può formulare una proposta non vincolante e non è tenuto ad assumere personalmente l'incarico. I liquidatori operano sotto il controllo del Revisore, quando in carica, e rendono conto all'Assemblea. Il patrimonio residuo, estinte le passività, è devoluto a un ente senza scopo di lucro con finalità civiche, culturali o di formazione politica, nel rispetto della legge. È esclusa ogni distribuzione agli iscritti o ai fondatori.

Articolo 51**Disposizioni transitorie e nomine iniziali**

L'atto costitutivo individua nominativamente i fondatori, il primo Presidente, il primo Segretario Politico e il primo Tesoriere. Il primo Tesoriere assume l'incarico per il mandato pieno di otto anni previsto dall'articolo 26, decorrente dalla data dell'atto costitutivo, indipendentemente dalla celebrazione del primo Congresso. Alla scadenza, il Congresso provvede alla rielezione o all'elezione del successore secondo le regole ordinarie; sino all'accettazione del successore e al completamento del verbale di consegna opera la prorogatio.

Fino al primo Congresso, la Direzione Nazionale è composta dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e, se nominati, da un massimo di dodici componenti provvisori individuati all'unanimità dai fondatori nell'atto costitutivo o con successivo verbale. I componenti provvisori cessano automaticamente all'insediamento della Direzione eletta. In mancanza della nomina di tutti i componenti provvisori, la Direzione opera validamente con i membri in carica, purché siano presenti almeno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere, ferme le maggioranze qualificate previste dal presente Statuto e le competenze riservate agli altri organi. Il Tesoriere partecipa alle decisioni politiche senza assumere responsabilità per il loro merito, salvo gli aspetti finanziari di propria competenza.

Fino alla celebrazione del primo Congresso, l'Assemblea Nazionale è composta da tutti gli iscritti aventi diritto al voto, indipendentemente dal loro numero. Alla prima riunione elegge tra i propri componenti un Presidente provvisorio dell'Assemblea, che non può ricoprire le cariche di Presidente del Partito, Segretario o Tesoriere e resta in carica fino all'elezione congressuale del Presidente dell'Assemblea.

Entro trenta giorni dalla costituzione, i fondatori nominano all'unanimità un Collegio Nazionale di Garanzia provvisorio composto da cinque membri effettivi e due supplenti in possesso dei requisiti dell'articolo 46, soggetto a ratifica della prima Assemblea utile con voto limitato. Il Collegio provvisorio esercita le medesime garanzie di indipendenza e incompatibilità del Collegio ordinario e cessa con l'insediamento del Collegio eletto dal primo Congresso. Il primo Congresso è convocato dal Presidente dell'Assemblea provvisorio, su richiesta del Presidente del Partito, entro quattro anni dalla costituzione o prima quando lo richiedano almeno un quinto degli iscritti aventi diritto, nonché quando una disposizione di legge o una richiesta vincolante dell'autorità competente renda necessaria una convocazione anticipata. Se il Presidente provvisorio non sia ancora stato eletto o sia impedito, il primo Congresso è presieduto dal fondatore con maggiore anzianità anagrafica che non sia candidato a una carica nazionale; in caso di incompatibilità, l'assemblea elegge un presidente di seduta.

Entro centottanta giorni dalla costituzione sono adottati il Codice etico, il regolamento economico-finanziario, il regolamento elettorale e il regolamento delle articolazioni territoriali. Fino ad allora si applicano direttamente le disposizioni del presente Statuto. Le eventuali altre cariche e strutture istituite in via provvisoria cessano con l'insediamento degli organi eletti, fatta salva la durata autonoma del mandato del Tesoriere.

Articolo 52**Norme applicabili, interpretazione e clausola di salvaguardia**

Per quanto non previsto si applicano la Costituzione, il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la legge 6 luglio 2012, n. 96, la legge 9 gennaio 2019, n. 3, le altre norme sui partiti politici, gli articoli 36 e seguenti del codice civile, la normativa elettorale, fiscale, lavoristica e sulla protezione dei dati personali. L'eventuale invalidità di una disposizione non determina l'invalidità dell'intero Statuto. La disposizione è sostituita, per quanto possibile, da una regola conforme alla legge che ne conservi la funzione istituzionale e il livello di autonomia degli organi. Le clausole di manleva, limitazione interna della responsabilità, assistenza e assicurazione operano soltanto nei limiti consentiti dalle norme imperative e non escludono responsabilità penali, responsabilità inderogabili verso i terzi, né responsabilità per dolo o colpa grave definitivamente accertati. Le espressioni "Commissione" o "Commissione di garanzia", quando riferite all'autorità pubblica, indicano esclusivamente la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici; l'organo interno è sempre denominato "Collegio Nazionale di Garanzia".